



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 3 giugno 2009

Oggetto: Prima erogazione del rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione ICI abitazione principale per l'anno 2009.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 il quale, tra l'altro, prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni derivante, a decorrere dal 2008, dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni;

VISTA la delibera del 12 giugno 2008 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la quale, tra l'altro, è stato istituito un Tavolo di lavoro per la determinazione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai Comuni della minore imposta ICI, nonché le successive delibere del 5 agosto e 3 dicembre 2008 per la parte relativa all'integrazione dei compiti del suddetto Tavolo di lavoro;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del suddetto Tavolo di lavoro del 19 maggio 2009, convocata a seguito di richieste formulate rispettivamente dal Ministero dell'interno e dall'ANCI, ed, in particolare, il testo concernente le modalità per la prima erogazione ai Comuni del rimborso per l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale per l'anno 2009, concordato nella successiva riunione del 27 maggio 2009;

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta, le Autonomie locali hanno condiviso il testo allegato;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 sul testo allegato nel presente atto di cui ne costituisce parte integrante, concernente la prima erogazione del rimborso della minore imposta ai





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Comuni per l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale per l'anno 2009, concordato nella riunione tecnica del 27 maggio 2009. (All. 1)

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marcella Castronovo

Marcella Castronovo



IL PRESIDENTE

Ministro dell'interno

On.le Roberto Maroni

Roberto Maroni





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Prima erogazione del rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione ICI abitazione principale per l'anno 2009

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126

A titolo di anticipazione della compensazione per l'anno 2009 dei minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo dell'imposta, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, da parte del Ministero dell'interno, sono erogati a favore dei comuni, entro il 15 giugno 2009, rimborsi pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione resa in base al decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per l'anno 2007, per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione. Per i comuni i quali, per il solo anno 2007, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purché la certificazione sia già acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.

Per i comuni ricadenti nella Regione Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia i rimborsi a titolo di anticipazione per l'anno 2009 sono attribuiti a tali enti, i quali provvedono alla successiva attribuzione ai comuni.

L'istruttoria delle certificazioni ICI 2008 e le conseguenti elaborazioni saranno concluse entro il mese di luglio. Le relative risultanze, fermi restando gli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti per ciascuno degli anni 2008 e 2009, saranno prese in considerazione sia per il 2° rimborso di dicembre 2009 che per il ricalcolo delle assegnazioni già disposte a valere

27 MAG. 2009





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sugli stanziamenti per l'anno 2008. Nel caso in cui siano constatati scostamenti rilevanti, il tavolo tecnico, d'intesa, valuta l'opportunità che il Ministero dell'interno proceda alle relative compensazioni per l'anno 2009, prima della 2° erogazione 2009.

Si prende atto, altresì, che verranno adottati in linea generale i criteri già stabiliti per l'erogazione 2008.

